

Presidente: Tedde Vittorino

Relatore Estensore: Gerovasi Ubaldo

TARSU - formazione ruoli- mancata specificazione delle singole voci- mera irregolarità- Sezione staccata di Sassari-

MASSIMA: In tema di TARSU la mancata formazione di ruoli separati per ciascuna voce: tributo principale, addizionale (eca) ed accessorio (cosiddetto tributo ambientale) o comunque, l'omessa specificazione di tali voci nell'unico atto all'uopo predisposto, si esaurisce in una mera irregolarità del ruolo, atteso che non è prevista alcuna sanzione di nullità..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

....., residenti in Olbia, hanno impugnato, avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Sassari, l'iscrizione a ruolo operata dal Comune di Olbia, in relazione alle cartelle esattoriali n.102200100759508 34 per tributo TARSU e Tributo Provinciale + Sanzione Pecuniaria riferita a 19 mq. di un immobile sito in Via, per gli anni 1995-1996-1997-1998 nonché gli avvisi di pagamento n. 10220020034616155 per TARSU e Tributo Provinciale per l'anno 2001 per Euro 195,18 e n. 10220020034422875 per TARSU e Tributo Provinciale per l'anno 2001, chiamando in causa in qualità di convenuto oltre che il Comune di Olbia, il Concessionario per la riscossione. I ricorrenti eccepivano circa i calcoli rappresentati in cartella e contestavano l'ingiusta iscrizione a ruolo di una somma pari al 15% della pura tassa con la dizione "Smaltimento rifiuti e Tributo Provinciale".

Il Comune di Olbia chiedeva il rigetto del ricorso sostenendo la legittimità dell'iscrizione a ruolo e chiariva che la somma contestata è costituita dall'addizionale provinciale, per il 5% e dall'ex addizionale ECA per il restante 10% effettuata sulla base della applicazione del 1° comma dell'art.72 del D.Lgs.507/92 a sua volta disciplinato dall'art.19 del D.Lgs.504/92; eventuali vizi della cartella di pagamento non sono addebitabili alla competenza del Comune.

La Commissione Provinciale di Sassari con sentenza 95/02/03 del 17 giugno 2003, respingeva il ricorso perché i ricorrenti risultavano obbligati al pagamento delle somme iscritte nelle cartelle e ad essi non spettava la possibilità di richiedere alcun rimborso. I primi giudici considerano la stringatezza delle spiegazioni fornite in cartella e non corrispondenti alla massima chiarezza le diciture: "tassa smaltimento rifiuti e Tributo Provinciale", utilizzate per spiegare la natura e la qualificazione delle addizionali e degli accessori, per cui compensavano le spese di giudizio. Tuttavia in cartella sono evidenziate le spiegazioni sugli addebiti ed i riferimenti all'Ente creditore. Avverso la decisione di primo grado hanno proposto appello i contribuenti riproponendo le medesime eccezioni del primo ricorso; affermano di essere stati presenti, seppur in ritardo, alla discussione del primo ricorso, mentre ribadiscono la presenza del vizio nelle cartelle riconosciuto dal Comune ma non dalla Commissione, che si limita a far rinvio alle spiegazioni riportate sul retro delle cartelle. (Omissis)

Il Comune nelle controdeduzioni all'appello, ripercorre le motivazioni del primo ricorso, precisando che ai sensi del 1° comma dell'art.72 del D.Lgs.507/93 viene liquidato il tributo con addizionali ed accessori(5%-Tributo provinciale ex art.19,D.Lgs,n.504/92, 10%,-ex Addizionale ECA, Legge,n.1346/1961) ed iscritto a ruolo dai Comuni contestualmente alla TARSU. Per espressa disposizione legislativa grava sull'Ente l'onere della riscossione, mentre l'Amministrazione non è

competente ad eccepire i vizi della cartella, né ad esprimere giudizi in merito alla regolarità di atti compiuti da altri soggetti esattori (D.M.3/9/1999). La richiesta di rimborso infine, riferita agli anni di imposta 1995 e successivi deve essere rigettata per motivi di merito ed in quanto il diritto al rimborso è ormai prescritto.

La causa trattata in camera di consiglio è stata tenuta a decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, esaminati gli atti di causa, ritiene che l'appello non meriti accoglimento e che la sentenza emessa dal primo giudice vada confermata. Infatti in tema di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, consolidata giurisprudenza condivisa da questo Collegio afferma che, la mancata formazione di ruoli separati per ciascuna voce – tributo principale, addizionale (ECA) ed accessorio (cosiddetto tributo ambientale) -, o, comunque, l'omessa specificazione di tali voci nell'unico atto all'uopo predisposto, si esauriscono in una mera irregolarità del ruolo, atteso che nessuna norma sanziona con la nullità dette carenze.

Analogamente, non determina alcun vizio dell'atto la mancata indicazione, nella cartella di pagamento, delle tre voci suindicate, almeno quando, come nella fattispecie, la tariffa è unica e non costituisce frutto di una scelta discrezionale del Comune.(Cassazione, Sentenza del 02/09/2004 n. 17708).

Anche in materia di riscossione è corretto quanto sostenuto dal Comune di Olbia per cui ai sensi degli artt. 72, primo comma, D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507, modificato dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 19, ultimo comma, D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504, la TARSU (tassa rifiuti solidi urbani) può essere riscossa solo mediante ruolo, (così "Riformata dal Consiglio di Stato, Sez. V, con ordinanza 28 agosto 2001, n. 4989"), con giusto diritto del Concessionario alla riscossione della TARSU comunale, in quanto la regola di esazione di detta tassa unicamente a mezzo ruolo è enucleabile dalla disposizione, di natura speciale, contenuta nel richiamato Art. 72, primo comma, D.L.vo n. 507/93, come modificato dall'art. 31, L. n. 448/98, da leggere in relazione all'art. 19 (in particolare, ultimo comma) del D.L.vo n. 504/92. (TAR. Basilicata- Ordinanza n. 171 del 06/06/2001).

Per le ulteriori eccezioni rappresentate dai ricorrenti negli altri punti dell'appello, si tratta di doglianze fine a se stesse, non rivelatrici di un effettivo interesse in causa, connotate dai requisiti dell'attualità e della concretezza. Da cui non appare comunque possibile trarre conseguenze favorevoli al contribuente, il quale, una volta affermata l'impugnabilità incidenter dell'atto amministrativo generale, non prospetta poi alcuna specifica doglianza in ordine al medesimo.

Con ciò assorbite le ulteriori questioni trattate, resta meritevole la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione, respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.

Dichiara compensate fra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Sassari il 16.05.2008